

(OMISSIS)

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di B., con sentenza in data 7/2/2017, confermava la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di B., in data 21/9/2016, nei confronti di D.S.T. e D.S.M. in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56 e 640 cod. pen.

2.1. Propongono ricorso per cassazione le difese degli imputati, con unico atto d'impugnazione, deducendo con il primo motivo di ricorso la violazione della legge penale, in relazione all'art. 640 cod. pen.; la sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, aveva ritenuto configurabile il contestato delitto di tentata truffa aggravata in ipotesi pacificamente riconducibile alla figura della c.d. truffa processuale, risultando l'induzione in errore dei magistrati che avevano emesso i decreti ingiuntivi in favore degli imputati.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione della legge penale in riferimento agli artt. 124 e 640 cod. pen., nonché la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'omessa pronuncia d'improcedibilità dell'azione penale, per tardività della querela.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione della legge penale, in riferimento agli artt. 8 e ss. cod. proc. pen. e agli artt. 56 e 640 c.p.; la Corte d'appello aveva erroneamente rigettato l'eccezione d'incompetenza territoriale, essendo pacifico dagli atti che le condotte contestate erano state commesse in C., a nulla rilevando l'emissione dei decreti ingiunti in T.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nonché in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per avere la sentenza affermato la responsabilità degli imputati fondando la decisione sulle affermazioni delle persone offese, senza valutarne l'attendibilità; erronea era altresì la pronuncia di assoluzione con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in relazione agli addebiti ex art. 486 cod. pen., sussistendo in atti la prova evidente dell'insussistenza dei fatti contestati.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione della legge penale, in riferimento agli artt. 133, 56 e 640 cod. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte d'appello aveva immotivatamente rigettato la richiesta di riduzione della pena, senza peraltro tener conto della diminuzione prevista per l'ipotesi tentata.

2.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione della legge penale, in relazione agli artt. 530, 538 e 574 cod. proc. pen. per carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'omessa revoca delle statuizioni civili e alla determinazione della misura del risarcimento del danno riconosciuto alle parti civili.

2.7. Con il settimo motivo di ricorso si deduce la violazione della legge penale, in relazione all'art. 540 cod. proc. pen. per avere la corte confermato la provvisoria esecuzione delle statuizioni civili senza adeguata motivazione.

3. In relazione a tale ultimo profilo, la difesa formulava richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna pronunciata in favore delle parti civili ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen., in ragione dell'entità del risarcimento riconosciuto e della pendenza delle azioni esecutive già in atto che avrebbero potuto recare grave danno agli imputati.

4. La difesa delle parti civili ha depositato memoria ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. eccependo l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. Va premesso, quanto all'ammissibilità del motivo di ricorso, che pur non avendo formato oggetto di devoluzione al giudice d'appello, la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto oggetto di contestazione costituisce questione che può essere rilevata d'ufficio dalla corte di legittimità, alla stregua del disposto dell'art. 609, comma 2, cod. proc. per. 3. La costante e consolidata giurisprudenza di legittimità insegna che «in tema di truffa, pur non esigendosi l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce conseguenze patrimoniali negative per effetto dell'induzione in errore, va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che, sulla base di una testimonianza falsa, abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato: detto provvedimento non è, infatti, equiparabile a un libero atto di gestione d'interessi altrui, costituendo (non espressione di libertà negoziale, bensì) esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato all'attuazione delle norme giuridiche e alla risoluzione dei conflitti d'interessi tra le parti» (in questi chiarissimi termini, già Sez. 2, n. 29929 del 23/05/2007, Bazzana, Rv. 237699, ove si affermava che gli artifici e raggiri di cui sia vittima il giudice rilevano penalmente soltanto nei casi tassativamente descritti dall'art. 374 cod.pen., per il divieto di analogia in malam partem in diritto penale; nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 3135 del 26/11/2002, dep. 2003, Quattrone, Rv. 223830).

Tale principio di diritto, che la Corte ritiene di condividere e confermare, ha già trovato applicazione in fattispecie del tutto analoghe a quelle oggetto del presente ricorso, avendo in più occasioni statuito la giurisprudenza di legittimità che «la condotta di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di truffa, per difetto dell'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, anche quando è riferita all'emissione di un decreto ingiuntivo, poiché quest'ultima attività costituisce esercizio della funzione giurisdizionale» (Sez. 2, n. 52730 del 09/12/2014, Frattini, Rv. 263993; nello stesso senso Sez. 2, n. 39314 del 09/07/2009, Calabrò, Rv. 245291 nonché più di recente Sez.2, n. 14533 del 27/2/2018, Naso, non massimata).

Questa Corte non ignora il contenuto della pronuncia delle Sezioni unite, richiamata nella requisitoria del Procuratore generale, che ha affermato il principio di diritto secondo cui «Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consiste in un atto volontario, causativo di un

ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa.

Ne consegue che lo stesso non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una "traditio", da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno» (Sez. Unite, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251499), aggiungendo che «non può per conseguenza in linea teorica escludersi che tale atto volontario consista nella dazione di denaro effettuata nella erronea convinzione di dovere eseguire un ordine del giudice conforme a legge».

Va, però, osservato che il principio, affermato senza che fosse sorto alcun contrasto in ordine al cennato orientamento di cui si è detto in precedenza, è stato enunciato in riferimento al giudizio sottoposto all'esame delle Sezioni unite, che si caratterizzava per la particolarità che, ad essere imputati, erano un esercente la professione legale ed un magistrato, nella qualità di Giudice dell'esecuzione, per avere il primo dato luogo a una fittizia proliferazione dei crediti dei propri assistiti conseguenti a sentenze di condanna al pagamento di crediti di lavoro, cedendoli anche a terzi soggetti, promuovendo distinte procedure esecutive nei confronti di terzi debitori, omettendo di verificare il magistrato la legittimazione degli istanti e la mancata riunione delle procedure, da ciò conseguendo l'emanazione di trentacinque ordinanze di assegnazione, in ognuna delle quali erano liquidate in favore di ciascuna delle parti, a titolo di spese del procedimento, in favore del legale, somme calcolate sul valore complessivo di tutti i crediti azionati, inducendo "in errore i terzi pignorati circa l'effettiva entità e spettanza dei crediti", conseguendo un ingiusto profitto con corrispondente danno del debitore e dei terzi. Sicché è evidente che in quella fattispecie l'induzione in errore era avvenuta direttamente ad opera di un appartenente all'ordine giudiziario, in concorso con un avvocato, attraverso l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali che erano essi stessi lo strumento fraudolento; ipotesi che non ricorre, invece, nel presente procedimento, sicché alcun influenza può avere quel principio enunciato dalla sentenza delle Sezioni unite.

L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri motivi, logicamente dipendenti da quello. Quanto al motivo di ricorso, nel corpo del quale è stata denunciata la violazione della legge penale, per avere pronunciato sia il Tribunale sia la Corte, l'assoluzione degli imputati dall'imputazione di cui all'art. 486 cod. pen. con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in luogo della diversa formula (affermativa dell'insussistenza del fatto, desumibile dalla sicura compilazione dell'intero foglio, che si assumeva essere stato firmato in bianco), va rilevato che la censura è inammissibile, per evidente carenza d'interesse. Gli imputati, infatti, anche ove dovessero ottenere l'annullamento della sentenza impugnata, con la statuizione del loro proscioglimento con la formula su descritta, non trarrebbero da siffatta pronuncia alcun concreto e immediato utile risultato, "neanche sul piano morale", poiché il fatto storico, pur se sussistente, è considerato dall'ordinamento giuridico irrilevante dal punto di vista penale (Sez. 5, n. 14718 del 18/11/1999, Simionato, Rv. 215193; Sez. 6, n. 20680

del 11/02/2003, Piacenti, Rv. 225893); né i ricorrenti deducono alcuno specifico interesse che potrebbe esser soddisfatto dall'annullamento per tale ragione della sentenza impugnata. In definitiva, non ricorre alcun interesse, giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. che legittimi la proposizione del ricorso nei termini su ricordati.

3. La sentenza deve dunque esser annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. L) cod. proc. pen.; dall'annullamento, che travolge l'affermazione di penale responsabilità, discende la revoca delle statuizioni civili, anche in relazione all'ipotesi originariamente contesta quale violazione dell'art. 486 cod. pen., come statuito dalle Sezioni Unite (n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267884).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Revoca le statuizioni civili.

Così deciso il 28/11/2018